

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3447 del 18/06/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. ROSETTI MARINO SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRIESTE, N.230. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016-778 DEL 25/03/2016 E VOLTURA DELL'AUA ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2019-3998 DEL 02/09/2019 (EX ISOLFIN).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3567 del 18/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciotto GIUGNO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **ROSETTI MARINO SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRIESTE, N.230. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016-778 DEL 25/03/2016 E VOLTURA DELL'AUA ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2019-3998 DEL 02/09/2019 (EX ISOLFIN).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all' AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l' AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2016-778 del 25/03/2016 a favore della Ditta Rosetti Marino SPA (C.F./P.IVA 00082100397), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230 e attività di verniciatura e sabbiatura in Comune di Ravenna, Via del Marchesato, n.37, località Marina di Ravenna, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi);

VISTA altresì l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2019-3998 del 02/09/2019 a favore della Ditta Isolfin SPA (C.F. P.IVA 01047520398) per l'attività di sabbiatura svolta all'interno del cantiere della Società Rosetti Marino SPA, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 05/04/2024 – acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/67816 - pratica Sinadoc n. 15823/2024, dalla Ditta **Rosetti Marino SPA** (C.F./P.IVA 00082100397) con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016/778 e la voltura dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n. 2019/3998, prima di pertinenza della Ditta Isolfin SPA, ora di pertinenza di Rosetti Marino SPA; Rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009* e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- ✓ L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- ✓ L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- ✓ Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

RICHIAMATA la normativa settoriale per la valutazione di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATI altresì l'art.273 – Bis del DLgs n.152/2006 e smi - medi impianti di combustione - e le relative tempistiche per l'adeguamento dei limiti di emissione e l'art.271, comma 7bis – utilizzo di sostanze pericolose e i relativi adempimenti;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Sinadoc n. **15823/2024**, emerge che:

- La Società Rosetti Marino SPA ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 05/04/2024 apposita istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2016/778 e contestualmente richiede la voltura dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019/3998 a favore della Ditta Isolfin SPA;
- Le modifiche richieste sono relative a:
 - internalizzazione delle attività in precedenza svolte da azienda terza nel medesimo sito ed autorizzate alle emissioni con provvedimento AUA n. 3998/2019 (ex Isolfin);
 - installazione di due nuovi punti di emissione derivanti da attività di sabbiatura e verniciatura (EF5 ed EF6);
 - rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

ACQUISITA in data 16/05/2024 (PG. 2024/90261) la documentazione integrativa volontaria presentata da Rosetti Marino SPA al SUAP del Comune di Ravenna in data 13/05/2024;

- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 05/04/2024 per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG. 2024/92295);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE in data 03/05/2024, mediante PagoPA;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per la modifica sostanziale dell'AUA e in particolare:

- parere espresso dall'Area Pianificazione Territoriale del Comune di Ravenna in merito alla conformità urbanistica/edilizia (PG. 2024/77949 del 29/04/2024);
- parere espresso dal Comune di Ravenna – Servizio Ambiente – per la valutazione di impatto acustico (PG. 2024/98450 del 29/05/2024);
- relazione Tecnica Istruttoria per la matrice "emissioni in atmosfera" del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PG.2024/111800 del 18/06/2024);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Rosetti Marino SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di carpenteria metallica e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1 **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-778 del 25/03/2016 e la voltura dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2019/3998 a favore della **Società Rosetti Marino SPA (C.F./P.IVA 00082100397)**, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230 e attività di verniciatura e sabbiatura in Comune di Ravenna, Via del Marchesato, n.37, località Marina di Ravenna, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2 **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2016-778 del 25/03/2016;**
- 3 **DI DARE altresì atto che con la presente modifica sostanziale viene volturata anche l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019/3998 del 02/09/2019 a favore di Rosetti Marino SPA;**
- 4 DI DARE ATTO che la presente AUA **comprende e sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 5 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 5.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali – di competenza comunale;
 - 5.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 5.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*". Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda

- 6 DI STABILIRE che la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

- 7 DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- 8 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 9 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 10 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente *Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2023-2025* (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza") di Arpae Emilia-Romagna;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA Area Est
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'azienda svolge attività di sabbiatura e verniciatura su manufatti metallici. L'istanza è finalizzata alla modifica del provvedimento AUA n. 778/2016 con la quale si intende internalizzare le attività in precedenza svolte da azienda terza nel medesimo sito ed autorizzate alle emissioni con Determina Dirigenziale AUA n. 3998/2019, oltre all'installazione di due nuovi punti di emissione derivanti da attività di sabbiatura e verniciatura;
- Il nuovo assetto prevede quindi la voltura dell'autorizzazione AUA n. 3998/2019 prima in capo alla ditta Isolfin per il punto di emissione afferente all'attività di sabbiatura, che ora deve essere ricompreso nella presente Determina e che assume la nuova denominazione **EF0**, con portata pari a 28.800 Nmc/h, e la installazione di n.2 nuovi punti di emissione (**EF5 ed EF6**) per i quali viene richiesta autorizzazione alle emissioni. Questi ultimi derivano da tensostruttura denominata "Shelter" (30 x 28 x 9.5 metri), posizionata all'interno del sito denominato Yard Piomboni, e funzionale alle operazioni di sabbiatura e verniciatura da svolgere su pezzi di grandi dimensioni (svolte alternativamente e consecutive l'una all'altra). Per quanto attiene il punto di emissione EF0 le caratteristiche del sistema di abbattimento installato erano già state valutate congrue per il tipo di attività ed oggetto di apposito parere;

In merito ai nuovi punti di emissione EF5 ed EF6 si rileva quanto segue:

- Per quanto attiene l'attività di sabbiatura questa viene effettuata con l'ausilio di graniglia metallica e/o garnet a bassa polverosità; l'azienda evidenzia che esclude a priori l'impiego di sabbia silicea. Detto impianto è dotato di n.2 gruppi aspiranti da 10.800 mc/h ciascuno ai quali sono asserviti due distinti sistemi di abbattimento funzionali alle singole attività:
 - fase di sabbiatura: il sistema di abbattimento installato è costituito da n.2 filtri a cartucce le cui caratteristiche tecniche risultano idonee in funzione degli inquinanti da abbattere; la velocità di filtrazione pari a circa 0.01 m/s, risulta congruente rispetto a quanto previsto dalla DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna;
 - fase di verniciatura: il sistema di abbattimento è costituito da nr.2 pareti filtranti dotate di celle filtranti a doppio stadio (paint-stop e celle filtranti in fibra di vetro) le cui caratteristiche tecniche risultano idonee ad abbattere la parte solida dell'overspray; la velocità di filtrazione è congruente rispetto alle vigenti norme tecniche. L'efficienza di abbattimento media è dichiarata pari al 90-98% per lo stadio primario e pari al 81% per lo stadio in fibra di vetro.
 - **Analogamente a quanto già previsto per le emissioni esistenti EF1 ed EF2 si ritiene che anche per le emissioni EF5 ed EF6 la valutazione del rispetto dei limiti indicati sia da considerare congiuntamente per le due emissioni poiché afferenti alla medesima zona di lavorazione sia per la fase di sabbiatura che per la fase di verniciatura;**
 - I quantitativi di materie prime impiegate sono stimati pari a 6.830 Kg/anno di prodotti vernicianti e 440 kg/anno di diluente. Dalle frasi H341 e H351 ad esse associate si evidenzia il superamento delle soglie previste dalla Det. Della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 per l'applicazione del disposto di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs 152/06 in assenza, tuttavia, di apposita dichiarazione. Alla luce delle attività svolte presso lo stabilimento in questione si ritiene che detta dichiarazione debba ragionevolmente essere prodotta prendendo in esame tutti i prodotti vernicianti impiegati in sito. Non risultano inoltre dichiarati i quantitativi e le specifiche tipologie di materiali abrasivi impiegati.
 - Con riguardo alla documentazione presentata si evidenzia che nel piano gestione solventi previsionale non risultano esplicitate le caratteristiche del solvente/diluente utilizzato e che il suo impiego, in quota pari al 5% del totale quale diluizione dei prodotti vernicianti impiegati, si ritiene rappresenti una sottostima delle reali quantità stanti le necessarie operazioni di preparazione e pulizia delle attrezzature. Si evidenzia inoltre che, stante la stima in merito alla consistenza delle emissioni diffuse, il sopra citato piano porta a considerare una scarsa efficienza di captazione dei solventi generati dell'attività di verniciatura. Rileva tuttavia che detto "piano gestione solventi previsionale" è riferito alle sole attività svolte nella tensostruttura di nuova installazione e che pertanto viene, almeno in parte, a perdere di

significato. Alla luce delle ulteriori ed analoghe attività che vengono svolte nel sito produttivo denominato Yard Piomboni, l'apporto all'emissione di SOV derivante dalle nuove attività andrebbe infatti stimato e valutato in **ottica di intero stabilimento, come peraltro prevede la specifica normativa.**

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE POLVERI DI CALAMINA

Portata massima	15100	Nmc/h
Altezza minima	12.5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,12	mq
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – SALDATURA

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	12.7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,12	mq
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE EG1, EG2 – GENERATORI DI ARIA CALDA

Portata massima	20000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	19.5	m
Temperatura	195	°C
Sezione	0,5	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE EF1-EF2 – FASE DI SABBIATURA

Portata massima	90000	Nmc/h
Altezza minima	19.5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	1,77	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE EF1-EF2 – FASE DI VERNICIATURA

Portata massima	90000	Nmc/h
Altezza minima	19.5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	1,77	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE EFS – RECUPERO GRANIGLIA METALLICA

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	19.5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0.025	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EF3 – ASPIRAZIONE VERNICIATURA -

Portata massima	90000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	2.25	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE EFS1 – ASPIRAZIONE SABBIATURA E RECUPERO GRANIGLIA -

Portata massima	42000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,71	mq
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EF4 - ASPIRAZIONE VERNICIATURA

Portata massima	41000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,8	mq
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE EST3 – ASPIRAZIONE SABBIATURA

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,79	mq
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE EVT 3 – ASPIRAZIONE VERNICIATURA -

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,79	mq
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE EST1/EST2 – ASPIRAZIONE SABBIATURA -

Portata massima	10.000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,79	mq
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE EST1/EST2 – ASPIRAZIONE VERNICIATURA

Portata massima	14000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	13,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Sezione	0,79	mq
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE EF0 – ASPIRAZIONE SABBIATURA - (ex Isolfin)

Portata massima	28000	Nmc/h
Altezza minima	6,5	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE EF5-EF6 – SHELTER - Sabbatura e Verniciatura – Nuovi -

Portata massima	10800	Nmc/h ognuno
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Fase sabbatura	10	mg/Nmc
Polveri Fase verniciatura	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

Prescrizioni:

- 1. Per i nuovi punti di emissione indicati con EF5-EF6 – Sabbatura e Verniciatura, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;**
- 2. Entro 30 giorni** dal ricevimento della presente AUA per modifica sostanziale, **la Società deve presentare una dichiarazione di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs 152/2006 e smi ed alla Det. Della Regione Emilia Romagna n. 14471 del 30/07/2021 in merito all'utilizzo di sostanze pericolose;**
3. In analogia con quanto indicato per le emissioni EF1 ed EF2, anche per le nuove emissioni **EF5-EF6** la Ditta deve tenere idonea registrazione dei periodi di funzionamento delle emissioni stesse asservite alle due diverse fasi di sabbatura ovvero verniciatura. La valutazione del rispetto dei limiti indicati è da considerare congiuntamente per le due emissioni poiché le stesse afferiscono alla medesima zona di lavorazione sia per la fase di sabbatura che per la fase di verniciatura.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
5. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non

permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

6. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come	UNI EN 14792:2017 (*);

NO2	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti norganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E

Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

7. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **diffornità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del

punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

9. I sistemi di **accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
10. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

11. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
12. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
13. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
14. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
15. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.
16. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni **EF5-EF6, il 30/09/2024**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
17. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione attivi. **Per i punti di emissione indicati con EF1, EF2, EF5 e EF6 dovrà essere previsto un**

autocontrollo analitico con frequenza **semestrale durante la fase di verniciatura**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:

- **Le ore di funzionamento dell'impianto per la fase di verniciatura;**
- **I quantitativi mensili di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto;**
- **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **Le manutenzioni agli impianti termici, da effettuare almeno con frequenza annuale.**

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta Rosetti Marino SPA è attualmente autorizzata per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (Canale consorziale Piomboni di Levante) e il controllo viene effettuato attraverso i tre punti ufficiali di prelevamento, denominati: A, B, C;
- La Ditta ha presentato modifica sostanziale dell'AUA ma in invarianza delle condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- E' stato realizzato un tratto fognario per la raccolta delle acque reflue domestiche posto nel lato meridionale dell'insediamento, dotato dei relativi impianti di trattamento e di un nuovo punto di scarico (punto D) delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici in uso a ditte temporanee operanti nell'area;
- Il numero di abitanti equivalenti serviti dal nuovo tratto di rete fognaria, risulta essere di 24;
- I sistemi di trattamento a servizio del nuovo tratto di rete fognaria, sono costituiti da:
 - n.4 degrassatori per il trattamento delle acque saponate derivanti da lavandini e docce e afferenti agli allacci presenti nei 4 lotti nei quali è suddivisa l'area;
 - una fossa Imhoff sulla linea delle acque nere, dimensionata per 24 AE;
 - un filtro batterico aerobico e una seconda fossa Imhoff prima della immissione, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di campionamento, in acque superficiali - Scarico D;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dal nuovo tratto di rete fognaria, rispettano i criteri fissati dalla Tabella B della DGR 1053/2003 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla Tabella A della delibera sopracitata, in ragione del numero di abitanti equivalenti (24 AE);
- Restano invariati i restanti impianti di trattamento e lo schema fognario relativi alla restante parte dello stabilimento, così come i punti di scarico (A,B,C) e i relativi sistemi di trattamento.

La planimetria della rete fognaria Tav.79005/147 Rev. 39 del 23/11/2015, viene allegata alla presente AUA, parte integrante e sostanziale.


Prescrizioni:

- Lo scarico nel pozzetto ufficiale di prelevamento **C** (di consistenza superiore a 50 AE) dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella D della DGR n.1053/03 (scarichi esistenti) e precisamente:
 - Solidi Sospesi Totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque non superiore a 200 mg/l;
 - BOD₅ (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque non superiore a 250 mg/l;
 - COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque non superiore a 500 mg/l;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche (punti A, B, C), al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione; la

documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;

- dovrà essere presentato con cadenza annuale al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, un certificato di analisi delle acque reflue domestiche scaricate, attestante **per il punto C**, la conformità alla Tabella D della Delibera della Giunta Regionale n.1053 del 09.06.03 (scarichi esistenti);
- Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, Fossa Imhoff e filtri batterici aerobici all'interno dello stabilimento, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente e almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta manutenzione, dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Ravenna - Servizio Ambiente e ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna;
- i pozzetti ufficiali di prelievo delle acque reflue domestiche (punti A, B, C, D) dovranno essere resi sempre accessibili in sicurezza, agli organi di vigilanza tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno mai essere depositati materiali di alcun tipo;
- al fine di verificare l'efficacia delle procedure previste nel "Piano di gestione", dovrà essere presentato, con cadenza annuale, al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e ad ARPAE, un certificato di analisi relativo alla qualità delle acque meteoriche di dilavamento per ciascun punto di scarico, e precisamente nei pozzetti già individuati dalla Ditta P1, P2, P3, P4 per la ricerca del parametro Solidi sospesi totali. I campionamenti di cui sopra, dovranno essere eseguiti dopo 15 minuti dall'inizio dell'evento piovoso.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.